

COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia

**Razionalizzazione periodica delle società partecipate
al 31/12/2024**

*Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato
dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017*

1. Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie anno 2025

1.1 - Il quadro d'insieme normativo di riferimento

1.2 - Criteri di attuazione

1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica

1.4 – Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 19/08/2016, n. 175

1.4.1 A.S.M. PAVIA S.P.A.

1.4.2 TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

1.4.3 A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

1.4.4 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

1.4.5 A2A SPA

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie:

2.1 Partecipazioni dirette

2.2 Partecipazioni indirette

2.3 Rappresentazione grafica partecipazioni dirette e indirette

2.4 Organismi non societari

3. Informazioni di dettaglio sulle singole società partecipate:

3.1 Partecipazioni dirette

A.S.M. PAVIA S.P.A.

3.2 Partecipazioni indirette

3.2.1 TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

3.2.2 A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

3.2.3. PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

3.2.4. A2A SPA

4. Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

5. Azioni di razionalizzazione

05.01. Contenimento costi

05.02. Cessione/Alienazione quote

05.03. Liquidazione

05.04. Fusione/Incorporazione

05.05. Riepilogo

1. Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie anno 2025

1.1 Il quadro d'insieme normativo di riferimento

Già la legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 27 della Legge 24/12/2007, n. 244) prevedeva che gli enti locali non potessero *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente*

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Successivamente, la legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 611 della Legge 23/12/2014, n. 190) ha disposto che le pubbliche amministrazioni *“avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”* con finalità di contenimento della spesa. Tale nuovo percorso si inseriva nel quadro di un obiettivo generale legato al buon andamento dell'azione amministrativa e alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché di un obiettivo particolare volto, ove ne ricorrano i presupposti, alla riduzione del numero delle società pubbliche.

Da ultimo il d.lgs. 19/08/2016, n.175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23/09/2016 e successivamente modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia, con portata generale e criterio sistematico.

Il 23/11/2018 la [*“Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” presso il Dipartimento del Tesoro*](#) ha predisposto e pubblicato apposite *“Linee guida”*, condivise con la Corte dei conti, per fornire chiarimenti sull'applicazione di talune disposizioni del d.lgs. 19/08/2016, n.175. Esse contengono anche uno *“schema tipo”* per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione 21/12/2018, n. 22 ha adottato le *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria (2018) delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”* e il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

Tale atto si pone in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione 21/07/2017, n. 19, adottata dalla stessa Sezione con riferimento alle *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016”*.

Il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e finanze, nell'apposito applicativo denominato *“Partecipazioni”*, e il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR, pur richiedendo le stesse informazioni, sono strutturati in modo diverso.

In tale situazione si è posto il problema sulla documentazione da trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione di controllo, unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dai Comuni, ossia se dovessero essere utilizzati i modelli resi disponibili dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e finanze, nell'apposito applicativo denominato *“Partecipazioni”*, ovvero il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

La Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta, con deliberazione 25/07/2019, n. 6, ha chiarito che *“il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.”* Tale orientamento giuscontabile è quello attualmente seguito nella predisposizione dei Piani di razionalizzazione delle società, enti e soggetti partecipati.

Di conseguenza per la redazione del presente Piano di razionalizzazione è stato utilizzato il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 21/12/2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR. La necessaria conformità a tali coordinate ermeneutiche è confermata, tra le altre, dalla recente pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, n. 240 del 13/09/2023. Le informazioni riportate nel presente Piano sono aggiornate anche con le informazioni contenute nelle *“Schede revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022”* da approvarsi entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19/08/2016, n.175, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicate il 20 novembre 2023.

1.2 - Criteri di attuazione

L'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, prevede che gli enti locali effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, *“con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,*

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". L'art. 26, comma 11 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 precisa che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti 19/07/2017, n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha a sua volta precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, e ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende *"quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima* (art. 2, co. 1, lett. g)..... *Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico."*

Per una corretta rilevazione occorre, in primo luogo, specificare la sussistenza della stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 (cosiddetto vincolo di scopo) e, in secondo luogo, è necessario accertare se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, comma 2 del d.lgs. 19/08/2016, n.175 (cosiddetto vincolo di mantenimento).

Esso individua sette situazioni di criticità da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, di seguito elencate:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

L'art. 26, comma 12-quinquies del d.lgs. 19/08/2016, n.175 ha precisato che *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applicava la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."*

1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredato da una relazione tecnica, deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché una stima dei risparmi da conseguire.

Una volta approvato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n.175, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- a) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- b) la comunicazione alla struttura di cui all'art. 15 del d.lgs. 19/08/2016, n.175.

L'art. 20, comma 7 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175 prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali *"comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti"*.

1.4 – Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175

Si premette in limine che:

- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 23/09/2016, approvato con deliberazione n. 17 del 26/09/2017,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017, approvato dapprima con deliberazione di G.C. n.50 del 28/12/2018 e successivamente con atto di C.C. n. 2 del 19/01/2019,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2018, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 27/12/2019,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019, approvato con deliberazione di C. C. n. 20 del 30/11/2020,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 22/12/2021.
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 17/12/2022.
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 21/12/2023.
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 21/12/2024

1.4.1 - ASM Pavia s.p.a.

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone sia nel Piano di razionalizzazione del 2015, sia nella revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017, sia nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, ha disposto il mantenimento della società *in house* ASM Pavia spa.

Si segnala che Asm Pavia spa è una società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica

e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato secondo le indicazioni dettate dalla ARERA.

E' stato previsto come azione di razionalizzazione il contenimento dei costi ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, formulando uno specifico obiettivo per il triennio 2022-2024 in termini di incidenza dei costi di funzionamento rispetto all'andamento del valore della produzione che tenga conto delle risultanze di bilancio di esercizio di periodi precedenti (media triennio 2018-2020 per il 2022 a scorrere per ogni anno successivo), con esclusione delle componenti di costo e di ricavo la cui entità o incidenza assumono carattere eccezionale. L'obiettivo così come formulato è stato confermato anche per l'anno 2024, obiettivo, condiviso con completezza di parametri dal comitato del controllo analogo in data 21/02/2022 è stato successivamente approvato dall'Assemblea dei soci in data 28/03/2022 e prevede che in ciascun esercizio del triennio 2022-2024:

- » nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al periodo precedente, l'incidenza dei costi di funzionamento dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, con un minimo dello 0,5%;
- » nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al periodo precedente, i costi di funzionamento dovranno ridursi in misura tale da lasciare almeno invariata la loro incidenza sul valore della produzione.

L'assemblea dei soci ha inoltre deliberato che questo obiettivo rileva ai fini dell'erogazione della parte variabile del compenso dell'organo amministrativo della società.

1.4.2 - Technostone s.r.l. Cessata

Si è dato corso alla fusione per incorporazione di Technostone S.r.l. in liquidazione nella controllante ASM Pavia spa con atto Notaio Paini del 29/09/2025 n. 8477/5786 di Repertorio, con effetti fiscali decorrenti dal 01/01/2025 e con effetti civilistici decorrenti dal 08/10/2025.

1.4.3 - A2E Servizi srl- Cessata

Si è conclusa la liquidazione di A2E servizi srl in liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 27/12/2024 che presenta un patrimonio netto finale di liquidazione pari a 214,91 euro; la

società risulta essere stata cancellata dal registro imprese con efficacia dal 07/04/2025.

1.4.4 - Pavia Acque S.C.A.R.L.

La società ha per esclusivo oggetto, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata ed unitaria in *house providing* del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale della provincia di Pavia (per il periodo 2014-2033), in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e dalla legge regionale 12/12/2003, n. 26. Come tale la partecipazione alla società è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto conto che A.S.M Pavia s.p.a. è tra i soci fondatori e fornisce i servizi di gestione. Il bilancio al 31/12/2024 evidenzia un utile di Euro 5.139.606.

1.4.5 - A2A S.p.A.

Asm Pavia spa costituisce il veicolo societario attraverso il quale il comune di Pavia e i Comuni del pavese soci partecipano, nella misura del 0,643%, al capitale di A2A S.p.A., nella cui compagine sociale Asm Pavia spa ha fatto ingresso in due fasi:

- il 04/08/2016 Asm Pavia spa ha acquisito azioni di A2A S.p.A pari allo 0,203% del capitale sociale a seguito della cessione di una quota di partecipazione detenuta in Linea Group holding S.p.a.;
- il 15/12/2021, a seguito della sottoscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di Linea Group holding S.p.a. in A2A spa con decorrenza degli effetti civilistici della fusione dal 31/12/2021, ad Asm Pavia spa sono state assegnate azioni di A2A spa pari allo 0,44% del capitale sociale.

A decorrere dal 31/12/2021 pertanto Linea Group holding S.p.a. è stata definitivamente fusa in A2A S.p.a..

Nel quadro della operazione di fusione, oltre ad aspetti meramente economici, sono stati convenuti una serie di impegni a tutela degli interessi dei territori rappresentati dalle società pubbliche già originarie azioniste di Linea Group holding S.p.a. (tra cui Asm Pavia spa per il Pavese), ed in particolare:

- (i) la costituzione (formalizzata il 20 dicembre 2021) della "Fondazione LGH" (operante nei territori di riferimento dei già soci territoriali di Linea Group holding S.p.a., amministrata da un C.d.A. formato da 2 membri, fra cui il presidente, nominati da A2A S.p.A., e 5 membri nominati dai già soci territoriali di Linea Group holding S.p.a., tra cui quindi un esponente espresso dal pavese, indicato da Asm Pavia spa);
- (ii) il mantenimento per almeno 36 mesi del Comitato del Territorio (rinnovato l'11 ottobre 2021), composto

da 7 membri, di cui due (tra cui il presidente) nominati da A2A S.p.A. ed i restanti 5, uno per territorio di riferimento, nominati dai cinque soci territoriali, tra cui Asm Pavia spa.

La partecipazione in A2A S.p.A. risulta mantenibile ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, innanzitutto in quanto A2A S.p.A., in specie mediante le società operative controllate, opera nell'ambito dei servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. n. 201/2022 e in altri diversi settori nevralgici nel quadro della transizione ecologica ed energetica, quali il trattamento, il recupero e la valorizzazione energetica dei rifiuti, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, la mobilità elettrica ed i servizi integrati e digitalizzati di *smart city* (nel campo di sicurezza, ambiente, gestione e controllo del traffico, connettività, gestione dei dati). Si tratta quindi di servizi d'interesse generale di cui all'art. 4, co. 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

In tal quadro, la partecipazione in A2A S.p.A. assume valore strategico, poiché consente al Comune di Sant'Alessio con Vialone, ed agli altri Comuni soci di ASM Pavia spa, di interloquire con A2A S.p.A. e le anzidette società operative erogatrici di servizi (es. in caso di smaltimento rifiuti) anche nella veste di socio, e non solo di contraente e dunque di esercitare una più marcata influenza sull'organizzazione dei servizi ed i relativi investimenti, in particolare anche attraverso il Comitato del Territorio previsto dagli accordi di fusione tra A2A S.p.A. e Linea Group holding S.p.a..

Inoltre, la stessa partecipazione risulta ugualmente ed in ogni caso mantenibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.1, lett. p), e dell'art. 26, co. 3, D. Lgs. 175/2016, posto che A2A S.p.A. è società a partecipazione prevalentemente pubblica quotata in borsa da prima del 31 dicembre 2015 e che alla medesima data, Linea Group holding S.p.a., poi confluita in A2A S.p.A., risultava aver emesso (nel corso del 2013) un prestito obbligazionario non convertibile quotato nella borsa del Lussemburgo e quindi uno strumento finanziario, diverso dalle azioni, quotato in un mercato regolamentato.

Il mantenimento della partecipazione in A2A S.p.A. risulta peraltro ammesso ai sensi dell'art. 4, co. 9bis, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *“[n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale*

della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica”, come nel caso di specie, rispetto all’attività svolta dalle varie società appartenenti al Gruppo A2A.

Infine, il mantenimento delle azioni A2A S.p.A. deriva altresì dalla circostanza che l’eventuale dismissione avrebbe come diretta conseguenza la fuoriuscita di ASM Pavia spa dalla Fondazione LGH, la quale annualmente sostiene iniziative sul territorio pavese, in diretta connessione con i servizi di interesse generale svolti dalle società del Gruppo e dalla stessa ASM Pavia spa (in particolare, per quanto riguarda gli aspetti ambientali connessi al servizio di igiene ambientale svolto dalla società).

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie

2.1 Partecipazioni dirette

Il Comune di Sant’Alessio con Vialone , in esito all’attuazione dei piani di razionalizzazione approvati, detiene unicamente la partecipazione diretta in ASM Pavia S.P.A. in quanto è stata considerata indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali,

NOME PARTECIPATA	CF	%PARTECIPAZ IONE	ESITO DELLA RILEVAZIO NE
A.S.M. PAVIA S.P.A.	01747910188	0,01151	Mantenimento

2.2 Partecipazioni indirette detenute attraverso A.S.M. PAVIA S.P.A.

A.S.M. PAVIA S.P.A. detiene le seguenti partecipazioni.

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI	ESITO DELLA
--	------------------	----------------	----------	-------------

			PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	RILEVAZIONE
1	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	19	mantenimento
2	A2A S.P.A.	11957540153	0,643	mantenimento

Si precisa che, la società Technostone s.r.l. è stata fusa per incorporazione nella controllante ASM Pavia spa con effetti civilistici decorrenti dal 08/10/2025, e la società A2E Servizi srl risulta essere stata cancellata dal registro imprese con efficacia dal 07/04/2025 a seguito della conclusione della procedura di liquidazione.

2.3 Rappresentazione grafica



2.4 Organismi non societari

La deliberazione Corte dei conti Lazio n. 47/2021 GEST, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF per supportare il censimento delle partecipazioni, contiene una raccomandazione innovativa rispetto alla prassi consolidatasi negli anni precedenti: sebbene le disposizioni del TUSP siano applicabili direttamente nei confronti delle società di capitali, l'attività di ricognizione propedeutica alla predisposizione del piano di razionalizzazione deve considerare anche le partecipazioni in altri organismi strumentali; tale estensione è funzionale a verificare in particolare l'eventuale presenza di partecipate che, a prescindere dalla loro natura giuridica, svolgano attività simili e ad adottare le conseguenti misure di razionalizzazione. La deliberazione Corte dei conti Lazio n. 47/2021 GEST infatti evidenzia che *“Nella relazione di deferimento, è stata inoltre rilevata l'incompletezza delle ricognizioni effettuate sotto il profilo della mancata inclusione degli **organismi partecipati privi di forma societaria**. Veniva in proposito osservato che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP, i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di ricognizione delle partecipazioni, l'Amministrazione socia rilevi “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o **da enti pubblici strumentali**” (cfr. art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP). Alla luce della richiamata norma **appare necessario** che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli “**enti pubblici strumentali**” (aziende speciali e istituzioni) per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati, per la loro conseguente razionalizzazione. La necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal “manuale operativo” adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 3.3.2021, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli **organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica)** di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). **Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici.**”*

Tale impostazione è stata di recente confermata dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Deliberazione n. 43/2025/PAR, che ha ricordato che *“la Sezione delle Autonomie (del. n. 22/2018 recante Linee Guida sulle Metodologie di controllo, nell’ambito dell’attività di ricognizione di cui all’art. 20, c. 2, T.U.S.P.), prevede che le Pubbliche Amministrazioni rilevino il ricorrere dei presupposti di cui alla disposizione in commento, anche in relazione allo «Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, c. 2, lett. c)», accostando, agli effetti della norma, le attività svolte da tali enti (tra cui sono comprese le aziende speciali) a quelle delle società partecipate. In tal senso si orientano anche le Sezioni territoriali (le cui decisioni vengono chiamate dal Comune istante) che affermano il principio in base al quale «. . . l’obbligo di razionalizzazione si configura quando si verifica uno o più dei presupposti previsti dall’art. 20, comma 2, lettere a) – g) del TUSP» (cfr. Sez. reg. di controllo Lazio, del n. 47/2021/GEST; Sez. reg. di controllo Campania, del. n. 240/2023/VSG). Ancor più nello specifico, la Sezione delle Autonomie (del. n.10/2024) ha avuto modo di chiarire (e definitivamente) che «Nel novero della verifica vengono considerati tutti gli organismi partecipati monitorati dalla Corte dei conti, i quali compongono il gruppo “amministrazione pubblica territoriale”. In tale ambito rientrano società di capitali, fondazioni, consorzi, enti e organismi strumentali, nonché le aziende speciali, a cui si applicano alcune disposizioni in materia di società pubbliche (art. 1, c. 550 e ss., l. n. 147/2013), e le istituzioni disciplinate dall’art. 114, d.lgs. n. 267/2000, aventi natura, rispettivamente, di ente pubblico economico e di organismo strumentale dell’ente locale . . . ».”*